

Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" - 7° aggiornamento.

Il presente aggiornamento modifica la Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 (di seguito, "Circolare") per allineare, per quanto possibile, l'informativa di bilancio alle segnalazioni finanziarie consolidate di vigilanza armonizzate a livello europeo (FINREP) in modo da evitare la gestione di "doppi binari" tra l'informativa di vigilanza e quella di bilancio e contenere i costi di *reporting* degli intermediari.

Le principali novità riguardano la rappresentazione in bilancio:

- i) di alcune categorie di attività finanziarie (i crediti a vista verso banche e Banche centrali e i crediti *impaired* acquisiti e originati), che vengono rappresentate analogamente a quanto già previsto nelle segnalazioni armonizzate europee (FINREP) e nelle circolari segnaletiche della Banca d'Italia recentemente aggiornate;
- ii) delle attività immateriali, per le quali viene richiesta una specifica evidenza dei *software* che non costituiscono parte integrante di *hardware* ai sensi dello IAS 38;
- iii) del dettaglio informativo sulle commissioni attive e passive;
- iv) dei contributi al fondo di risoluzione e agli schemi di garanzia dei depositi, per i quali è richiesta *disclosure* separata nelle voci di pertinenza.

Gli interventi di modifica recepiscono, altresì, le novità introdotte dagli emendamenti all'IFRS 7 in materia di informativa sugli strumenti finanziari, omologati con il Regolamento (UE) 2021/25 del 13 gennaio 2021, in vigore a partire dal 1° gennaio 2021. Con l'adozione degli emendamenti all'IFRS 7 si è tenuto conto delle nuove richieste informative in relazione alla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse sugli strumenti finanziari.

Con l'occasione, sono state infine recepite alcune indicazioni fornite tramite precedenti comunicazioni ⁽¹⁾.

Nel sito *web* della Banca d'Italia sono pubblicati il resoconto alla consultazione e le osservazioni ricevute.

Nella nota illustrativa allegata sono illustrati i principali interventi effettuati.

L'aggiornamento, che consiste in una revisione integrale della Circolare, si applica a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021.

¹ Si fa riferimento, in particolare: al paragrafo "2. Informativa prevista dall'IFRS 7 connessa con la riforma degli indici di riferimento" delle disposizioni allegate alla comunicazione del 15 dicembre 2020 – Integrazioni alle disposizioni della Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia ed emendamenti agli IAS/IFRS e al paragrafo "1. Cessioni di attività finanziarie" della comunicazione del 23 dicembre 2019 – Bilanci degli intermediari bancari e finanziari chiusi o in corso al 31 dicembre 2019.

NOTA ILLUSTRATIVA

Di seguito si riportano le principali modifiche alle sezioni informative del bilancio delle banche.

I. Schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico

Il contenuto informativo dello Stato Patrimoniale relativo alle voci dell'attivo "Cassa e disponibilità liquide" e "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" è stato modificato per renderlo coerente, per quanto possibile, con quello delle corrispondenti voci del FINREP. In particolare, nella voce "Cassa e disponibilità liquide" sono rilevati tutti i crediti "a vista", nelle forme tecniche di conto correnti e depositi, verso le banche e le Banche Centrali ⁽²⁾. Pertanto, nella voce "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" sono inclusi i crediti verso banche e Banche Centrali diversi da quelli "a vista", inclusi nella voce "Cassa e disponibilità liquide".

Lo schema di Conto Economico è modificato come conseguenza delle modifiche apportate allo Stato Patrimoniale. In particolare, la voce "Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito" è adeguata per includere anche le rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito sui crediti verso le banche e le Banche Centrali "a vista" riportati nella voce "Cassa e disponibilità liquide".

II. Nota integrativa: Politiche contabili

È richiesta l'informativa prevista dall'IFRS 7 in materia di strumenti finanziari per tener conto degli effetti della "Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse".

III. Nota integrativa: informazioni sullo Stato Patrimoniale

L'informativa sulla composizione della "Cassa e disponibilità liquide" è modificata per renderla coerente con la corrispondente voce dell'attivo di Stato Patrimoniale inserendo il dettaglio dei conti correnti e dei depositi verso banche e Banche Centrali "a vista".

Per i portafogli "Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva" e "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato", in linea con quanto previsto dal FINREP, l'informativa relativa alle attività finanziarie "impaired acquisite o originate" è esclusa dalla ripartizione per stadi di rischio di credito e rilevata separatamente. In particolare, per i portafogli "Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva" e "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" le tabelle sul "valore lordo" e sulle "rettifiche di valore complessive", sono ripartite per stadi di rischio di credito e per "impaired acquisite o originate".

⁽²⁾ Ad eccezione della riserva obbligatoria.

Medesima ripartizione è richiesta per le tabelle relative al portafoglio “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” riferite alla composizione merceologica dei crediti verso banche e di quelli verso clientela nonché alla composizione per debitori/emittenti dei crediti verso clientela.

La ripartizione per stadio di rischio di credito e per “*impaired* acquisiti/e o originati/e” è altresì prevista:

- per l’informativa da fornire in calce alla tabella relativa alla composizione delle “Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione”;
- per le tabelle sui valori nominali e sugli accantonamenti complessivi riferiti agli impegni a erogare fondi e alle garanzie finanziarie rilasciate soggette alle regole di svalutazione dell’IFRS 9.

Nell’ambito della composizione delle “Attività immateriali” sono evidenziati, in linea con il FINREP, i *software* che non costituiscono parte integrante di *hardware* ai sensi dello IAS 38.

IV. Nota integrativa: informazioni sul Conto Economico

L’informativa sulla composizione delle “commissioni attive” e delle “commissioni passive” è rivista per allinearla a quella del FINREP.

Le informazioni sulla composizione delle rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito sono ripartite per stadio di rischio di credito e per “*impaired* acquisite o originate”.

Inoltre, nell’ambito degli stadi di rischio è richiesta l’evidenza separata delle rettifiche e riprese di valore riferite al primo stadio di rischio rispetto a quelle relative al secondo stadio.

Con riferimento alle voci “rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito” e “utile (perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte” è richiesta, per le attività finanziarie classificate rispettivamente come “attività possedute per la vendita” e “attività operative cessate” ai sensi dell’IFRS 5, la ripartizione delle rettifiche e riprese di valore per stadi di rischio e per “*impaired* acquisiti/e o originati/e”, in coerenza con le modifiche apportate all’informativa sul rischio del credito (cfr. infra).

Inoltre, per le rettifiche/riprese di valore per rischio di credito relativo alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono convenzionalmente richieste le rettifiche di valore nette relative ai crediti verso banche e Banche Centrali “a vista” riportati nella voce “Cassa e disponibilità liquide”, specificandone l’ammontare in calce alla tabella se di importo rilevante.

Nell’ambito della composizione delle “Altre spese amministrative” e degli “Accantonamenti ai fondi per rischi e oneri” è richiesto di fornire separata evidenza all’informativa relativa, rispettivamente, ai contributi e agli eventuali impegni per contributi a fondi di risoluzione e schemi di garanzia dei depositi rilevati in bilancio ai sensi dei principi contabili internazionali.

La tabella sulle “Rettifiche di valore nette su attività immateriali” è modificata in coerenza con le tabelle dell’attivo di stato patrimoniale, per includere l’informazione sull’ammortamento e sulle rettifiche di valore nette relativi a *software* inclusi nelle attività immateriali ai sensi dello IAS 38.

V. Nota integrativa: informazioni sul rischio di credito

Con riferimento all’informativa quantitativa sulla qualità del credito, è precisato che i crediti a vista verso banche e Banche Centrali rientrano nella definizione di esposizioni creditizie per cassa ma sono convenzionalmente escluse dalle tabelle della Sezione 1 “Rischio di credito”, salvo i casi espressamente indicati in cui occorre considerarli (ad esempio, per il bilancio d’impresa si fa riferimento alle tabelle A.1.4, A.1.6, A.1.8, A.1.8bis, A.1.10 e B.3).

È richiesta altresì la ripartizione per stadio di rischio di credito e per “*impaired* acquisite o originate” dell’informazione relativa:

- alla “Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto (valori di bilancio)”;
- alle “Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: dinamica delle rettifiche di valore complessive e degli accantonamenti complessivi”;
- alle “Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti” e alle “Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti”;
- alla “Classificazione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate in base ai rating esterni e interni”.

È stato inoltre precisato che, in linea con il Finrep, l’informativa relativa alle “Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito” non include le esposizioni “*impaired* acquisite o originate”.

Nelle operazioni di cessione è richiesta l’informativa sulle operazioni di cessione di esposizioni creditizie con emissione di strumenti finanziari parzialmente sottoscritti dall’intermediario (ad esempio, quote di fondi comuni di investimento).

Con riferimento al rischio di cambio, è stato precisato che l’informativa relativa alla “Distribuzione per valuta di denominazione delle attività e passività e dei derivati” va fornita anche per i crediti a “vista” verso banche e Banche Centrali inclusi nella voce “Cassa e disponibilità liquide”.

VI. Nota integrativa: informazioni sulle politiche di copertura

È richiesta l’informativa prevista dall’IFRS 7 in materia di strumenti finanziari per tener conto degli effetti della “Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse” nell’ambito delle informazioni sulle politiche di copertura.